



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 38

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa della Consigliera Cestari

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 130
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE
DELLE CENERI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 agosto 2023.

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 130
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE
DELLE CENERI”**

Relazione:

La presente proposta di legge statale si pone l'obiettivo di modificare e integrare la legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" al fine di introdurre nell'ordinamento una specifica previsione normativa volta a disciplinare una particolare forma di dispersione delle ceneri mediante inumazione nel terreno di urne cinerarie costituite da materiali integralmente biodegradabili.

In tal modo si può corrispondere alla volontà di quelle persone che intendono la cenere che consegue alla cremazione come una possibile forma di nutrimento per il terreno o crescita per un nuovo albero, attualmente impossibili all'interno dei cimiteri.

Nel progetto di legge l'inumazione delle urne cinerarie costituite di materiale completamente biodegradabile viene configurata come una nuova modalità di dispersione delle ceneri nel terreno (anziché nell'aria) e quindi si ritiene applicabile anche a questa fattispecie la normativa contenuta nella legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

In tal senso è la previsione contenuta nell'articolo 1 del progetto di legge che prevede che i comuni individuino delle aree (che non hanno il carattere di demanialità) dove sia possibile inumare le urne previo parere delle aziende sanitarie locali per i profili attinenti all'igiene e la sanità pubblica.

L'articolo 2 esclude che nel caso disciplinato dal presente progetto di legge vi sia l'imposizione del limite dei 200 metri dai centri abitati, previsto dal primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie (approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) per i cimiteri.

L'articolo 3 contiene le disposizioni di attuazione della presente legge e il termine per il conseguente adeguamento da parte di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di neutralità finanziaria

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 130 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI”

Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

1. Nel comma 1, dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera c bis):

“c bis) E' possibile l'interramento delle urne cinerarie, quale peculiare modalità di dispersione delle ceneri, effettuato mediante urne costituite da materiali biodegradabili, in apposite aree individuate dai comuni al di fuori dei cimiteri, in zone giudicate idonee dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica, denominate “boschi della memoria”, che non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile. A tale fattispecie si applicano le disposizioni della presente legge sulla dispersione delle ceneri.”.

Art. 2 - Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: “almeno duecento metri dai centri abitati” sono inserite le seguenti: “, tranne il caso dei “boschi della memoria”.

Art. 3 - Regolamento di attuazione e adeguamento delle normative regionali e provinciali.

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni di attuazione della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle disposizioni contenute nella presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Decorso il termine previsto dal comma 2 del presente articolo il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

INDICE

| | |
|---|--|
| Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". ...3 | |
| Art. 2 - Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.3 | |
| Art. 3 - Regolamento di attuazione e adeguamento delle normative regionali e provinciali.3 | |
| Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.3 | |